

Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico.

Art. 15

(Comitato tecnico di valutazione)(3)(6)(10)(13)(15)(16)(17)(18)(19)(20)(28)(29)

1. È costituito presso la Direzione centrale competente in materia di attività produttive il Comitato tecnico di valutazione, di seguito Comitato, quale organo di valutazione tecnica dell'Amministrazione regionale, che esprime pareri in ordine ai progetti di ricerca industriale, sviluppo sperimentale, innovazione e trasferimento tecnologico presentati dalle imprese dei comparti industria, artigianato, commercio, turismo e terziario, e negli altri casi previsti con legge regionale o regolamento.

2. Il Comitato è composto da sette componenti effettivi e sette sostituti con diritto di voto, di cui quattro di comprovata qualificazione in ambiti metodologici e disciplinari del mondo scientifico e tecnologico, con esperienza nell'ambito della ricerca scientifica e del trasferimento tecnologico, due esperti nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e un esperto in scienze economico-aziendali, con particolare riferimento all'analisi economico-finanziaria dei progetti.

3. La nomina dei componenti effettivi e dei relativi sostituti è effettuata con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive. Con la medesima deliberazione sono altresì nominati il Presidente del Comitato e il suo sostituto. In caso di assenza o impedimento del Presidente o del suo sostituto le relative funzioni sono espletate dal componente più anziano.

4. Per la validità delle riunioni del Comitato è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti, che delibera a maggioranza dei presenti non computando tra questi ultimi gli astenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

5. Per i progetti di ricerca industriale, sviluppo sperimentale, innovazione e trasferimento tecnologico il responsabile del procedimento può, sentito il Comitato, affidare la preliminare valutazione tecnica dei progetti a esperti per materia (di seguito, Esperti) selezionati tra gli iscritti all'Albo degli esperti per la valutazione dei progetti di innovazione tecnologica del ministero dello sviluppo economico o all'Albo

degli esperti del ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

6. Su richiesta del responsabile del procedimento il Comitato si esprime su particolari problematiche relative all'esame del progetto e ai casi di precontenzioso e contenzioso. Per l'espressione del parere il responsabile del procedimento, sentito il Comitato può individuare uno o più Esperti, per fornire supporto nell'esame delle predette problematiche, anche partecipando agli accertamenti in loco.

7. Le funzioni di segreteria del Comitato sono assicurate da dipendenti della Direzione centrale competente in materia di attività produttive.

8. L'ammontare del gettone da corrispondere ai componenti del Comitato per la partecipazione a ciascuna seduta ammonta a 150 euro per il Presidente e a 120 euro per gli altri componenti. L'importo è aggiornabile con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive.

9. Ai componenti del Comitato è dovuto, inoltre, il rimborso spese per l'espletamento delle proprie funzioni nella misura prevista per i dipendenti regionali. Agli esperti è dovuto il rimborso spese per l'effettuazione degli accertamenti di cui al comma 6 nella misura prevista per i dipendenti regionali.

10. Le modalità e le procedure di funzionamento del Comitato e l'ammontare dei compensi degli Esperti sono stabiliti con le direttive approvate con deliberazione di Giunta regionale.

11. Il Comitato resta in carica cinque anni decorrenti dalla data della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 3; in caso di mancata ricostituzione entro la scadenza il Comitato opera in regime di proroga per non più di quarantacinque giorni.

Note:

1 Comma 3 sostituito da art. 33, comma 1, L. R. 7/2008

2 Comma 4 sostituito da art. 33, comma 2, L. R. 7/2008

3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 33, comma 3, L. R. 7/2008

4 Parole aggiunte al comma 3 da art. 2, comma 20, lettera a), L. R. 12/2010

5 Comma 3 bis aggiunto da art. 2, comma 20, lettera b), L. R. 12/2010

- 6** Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 2, comma 22, L. R. 12/2010
- 7** Parole sostituite al comma 3 da art. 2, comma 30, lettera a), L. R. 22/2010
- 8** Comma 3 bis sostituito da art. 2, comma 30, lettera b), L. R. 22/2010
- 9** Parole aggiunte al comma 5 da art. 2, comma 30, lettera c), L. R. 22/2010
- 10** Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 2, comma 33, L. R. 22/2010
- 11** Parole aggiunte al comma 3 da art. 2, comma 95, lettera a), L. R. 14/2012
- 12** Parole sostituite al comma 8 da art. 2, comma 95, lettera b), L. R. 14/2012
- 13** Integrata la disciplina dell'articolo da art. 20, comma 4 ter, L. R. 5/2012, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 27, comma 1, L. R. 10/2014
- 14** Parole aggiunte al comma 4 da art. 51, comma 1, L. R. 3/2015
- 15** Articolo sostituito da art. 19, comma 1, L. R. 19/2015
- 16** Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 19, comma 2, L. R. 19/2015
- 17** Integrata la disciplina dell'articolo da art. 19, comma 3, L. R. 19/2015
- 18** Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 4 bis, L. R. 3/2015 nel testo modificato da art. 27, comma 1, lettera b), L. R. 19/2015
- 19** Integrata la disciplina dell'articolo da art. 58, comma 7 bis, L. R. 3/2015 nel testo modificato da art. 29, comma 1, L. R. 19/2015
- 20** Articolo sostituito da art. 2, comma 7, L. R. 34/2015
- 21** Parole soppresse al comma 4 da art. 11, comma 1, L. R. 14/2017
- 22** Parole sostituite alla lettera a) del comma 2 da art. 2, comma 23, lettera a), L. R. 31/2017

23 Parole aggiunte alla lettera a) del comma 2 da art. 2, comma 23, lettera a), L. R. 31/2017

24 Comma 8 sostituito da art. 2, comma 23, lettera b), L. R. 31/2017

25 Comma 10 sostituito da art. 2, comma 23, lettera c), L. R. 31/2017

26 Parole sostituite alla lettera a) del comma 2 da art. 2, comma 26, lettera a), L. R. 13/2019

27 Parole sostituite alla lettera a) del comma 2 da art. 2, comma 26, lettera b), L. R. 13/2019

28 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 14, comma 7, L. R. 11/2020

29 Articolo sostituito da art. 90, comma 1, L. R. 3/2021 . Il Comitato tecnico di valutazione costituito con DGR n. 1398/2016, continua ad esercitare le proprie funzioni fino al 26/7/2021, come disposto al c. 2, dell'art. 90, L.R. 3/2021.